Allegato "A" all'atto n. 324049/10947 STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER VIA MAGGIO

Art. 1 - Costituzione, sede, durata, caratteri

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile è costituita una Associazione Culturale non riconosciuta senza fine di lucro denominata "ASSOCIAZIONE VIA MAGGIO" con sede in Firenze, Via dei Michelozzi n. 2 presso la James Madison University.

L'eventuale cambiamento di sede all'interno della provincia di Firenze, non comporta modifiche dell'atto costitutivo. L'Assemblea potrà deliberare la istituzione di sedi distaccate sia in Italia che all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata

L'Associazione, è apolitica, apartitica, aconfessionale, promuove la parità di genere, nonché i diritti inviolabili della persona.

Art. 2 - Scopi istituzionali

L'Associazione ha lo scopo di contribuire a preservare il tessuto culturale, sociale ed economico di Via Maggio in Firenze e delle vie limitrofe, cercando di rendere vivibile il quartiere e sostenibili le attività economiche che vi si realizzano. In particolare l'associazione è finalizzata a progettare e realizzare e interventi tesi alla riqualificazione, alla salvaguardia e alla valorizzazione della specifica essenza culturale ed economica di Via Maggio, l'antica Via Maggiore situata nel quartiere di Oltrarno della città di Firenze, nonché del quartiere limitrofo. L'Associazione mira a porre in atto quelle azioni che possano rendere la zona di Via Maggio più vivibile per i residenti e più propizia per lo svolgimento di attività commerciali, culturali e sociali, cercando così di mantenere il carattere unico ed autentico della zona. Tale carattere deriva dalla presenza di residenti affezionati al quartiere e di artigiani e commercianti che hanno sviluppato significative attività dal punto di vista culturale e sociale.

Per perseguire le finalità sopra descritte, l'associazione svilupperà varie attività fra cui:

- iniziative e interventi diretti a tutelare la sicurezza della zona e ad eliminare situazioni di inquinamento ambientale ed acustico a causa dell'eccessivo afflusso di traffico di auto e autobus che percorre la stessa Via.
- azioni volte a promuovere il decoro e combattere il degrado, di qualunque tipo, che caratterizza la zona
- iniziative culturali, eventi e manifestazioni, eventuali convegni, mostre, esposizioni, proiezioni di films, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale, confronti pubblici, corsi di formazione;
- iniziative di promozione economica, mirate a sviluppare il potenziale turistico dell'Oltrarno, a preservare attività tradizionali quali l'artigianato o l'antiquariato e a promuovere nuove attività significative dal punto di vista non solo economico ma anche sociale, culturale e tecnologico.
- collaborazione con le istituzioni culturali ed accademiche presenti nella zona nonché con le associazioni cittadine che perseguono finalità simili.

- dialogo con l'Amministrazione comunale per lo studio e la realizzazione di interventi volti a perseguire le finalità sociali
- ogni altra attività ritenuta strumentale al conseguimento degli scopi dell'Associazione, purché compatibile con la natura dell'Associazione e con le norme di Legge.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 3 - Soci/Associati

I soci della associazione sono:

- soci fondatori, cioè i soggetti che partecipano alla costituzione dell'ente;
- soci onorari, cioè i soggetti che per particolari benemerenze assumeranno tale qualifica mediante decisione unanime del Consiglio Direttivo;
- soci ordinari, cioè tutti gli altri soci successivamente ammessi;
- soci sostenitori i soggetti che potranno versare una quota associativa maggiorata.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento di ogni quota indicata ai punti 1) 2) e 3) dell'articolo 12 del presente Statuto, essi hanno tutti gli altri doveri e tutti i diritti attribuiti ai soci ordinari.

Possono aderire alla Associazione sia persone fisiche che giuridiche, nonché enti privati e pubblici, purché condividano e accettino i principi ispiratori dell'Associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento, e possano validamente collaborare al loro raggiungimento.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza riserva alcuna, delle finalità dell'associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente e negli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione. L'adesione si perfeziona con il pagamento della quota di ammissione e della quota associativa.

Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta.

Per tutta la durata del rapporto associativo, i diritti degli Associati consistono:

- nella libera partecipazione alle attività della Associazione, salvo che per quelle per cui siano stabiliti corrispettivi specifici;
- per gli Associati maggiori di età, nella partecipazione alle assemblee, con diritto di parola, di voto per ogni delibera comprese le modifiche statutarie, degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi amministrativi, e con diritto di elettorato attivo e passivo;
- nel prendere visione degli atti e dei registri dell'Associazione, presso la sede sociale.

La qualità di Socio è strettamente personale e, in linea di principio, dura per tutta la sua vita o, se minore, per tutta la vita della Associazione. La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione, per morosità o per morte. La quota associativa versata dal Socio non è trasferibile e non può essere rivalutata. In caso di recesso, esclusione o morte i Soci stessi o i loro eredi non possono

pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione del Socio non può essere deliberata dall'assemblea se non per gravi motivi ed a titolo esemplificativo:

- per decadenza automatica conseguente al mancato pagamento della quota sociale decorsi sei mesi dal termine per il pagamento;
- inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- per comportamenti o attività contrari alla finalità o agli scopi istituzionali dell'Associazione.
- per mancato pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione di un socio fondatore o di un socio onorario deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo alla unanimità, escluso, eventualmente, il voto dell'interessato.

L'esclusione deve essere comunicata per iscritto all'interessato.

Art. 4 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori, se nominato dall'Assemblea;

Art. 5 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata da tutti gli Associati, i quali possono parteciparvi ed hanno diritto ad un voto ciascuno, purché in regola con il pagamento delle quote associative e di altri pagamenti previsti dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato, anche se componente del Consiglio Direttivo, in forza di delega scritta. Ciascun Associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea è convocata, anche in luogo diverso dalla sede della Associazione purché in Italia, dal Consiglio Direttivo per l'espletamento dei propri compiti e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo stesso lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio da parte di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati, o, se esistenti dal Collegio dei Revisori o dal Collegio dei Probiviri.

La convocazione deve essere effettuata 10 (dieci) giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio o via e-mail o fax, ovvero, in alternativa, via posta ordinaria o consegna a mano. La convocazione deve inoltre essere affissa nei locali della sede e pubblicato nell'eventuale sito Internet dell'Associazione. La convocazione dovrà contenere l'Ordine del Giorno, ed il luogo, la data e l'ora della prima e eventualmente della seconda convocazione possibile anche in diverso orario dello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure in caso

di sua mancanza o impedimento, dal Vice-Presidente oppure dal membro del Consiglio Direttivo avente la maggiore età anagrafica.

La funzione di Segretario viene svolta da un Associato designato dall'assemblea , ovvero, nel caso che la forma dell'Assemblea lo richieda, da un notaio su proposta del Presidente.

Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte degli Associati, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi.

Per ciascuna Assemblea viene redatto il verbale da trascrivere a cura del Segretario su apposito libro. Per l'assemblea straordinaria fa fede l'atto notarile.

L'Assemblea delibera normalmente con voto palese, salvo che per le delibere riguardanti persone; tuttavia con il voto favorevole dei due terzi dei presenti è possibile modificare le modalità di voto.

L'Assemblea non può deliberare su argomenti che non siano posti all'ordine del giorno, se non previa delibera unanime della Assemblea medesima.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria.

Art. 6 - Assemblea Ordinaria

All'Assemblea Ordinaria compete:

- a) la discussione e l'approvazione del bilancio e degli eventuali documenti collegati;
- b) la determinazione e l'indirizzo della attività dell'Associazione;
- c) la determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo, la loro elezione e la loro revoca. L'Assemblea può nominare il Presidente ed il Vice Presidente dell'associazione, oppure delegare i membri del Consiglio direttivo a nominare tali cariche al proprio interno;
- d) la elezione, se esistenti, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
- e) le delibere sulle eventuali proposte degli Associati che siano state incluse nell'ordine del giorno mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo da parte di almeno 1/10 (un decimo) di essi;
- f) la ratifica delle decisioni del Consiglio Direttivo in merito alle quote associative straordinarie;
- g) la modifica dei regolamenti già approvati;
- h) la nomina del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, successiva alla prima;
- i) la esecuzione dei compiti previsti per il Collegio dei Probiviri, qualora questo non sia stato nominato;
- 1) la variazione della sede all'interno della provincia indicata all'articolo 1):
- m) ogni altra decisione ad essa riservata dalla legge, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti, o ad essa richiesta dal soggetto per cui iniziativa l'Assemblea è convocata.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun anno sociale, per l'approvazione del bilancio.

Le deliberazioni sono valide in prima convocazione se sono presenti personalmente o per delega, almeno la metà degli Associati. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti.

Art. 7 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata dell'Associazione;
- c) sulla decisione di redigere dei regolamenti, sulla loro prima approvazione e sulla loro abolizione;
- d) sulla decisione di dotare l'Associazione del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri stabilendone il numero dei membri, sulla loro prima nomina e sulla loro abolizione;
- e) sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del Fondo comune residuo a seguito della liquidazione;
- Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati in prima convocazione e dei presenti in seconda convocazione. Esse devono essere verbalizzate da un Notaio nell'ipotesi di cui alle precedenti lettere a) ed e)..

Art. 8 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri, eletti dall'Assemblea tra gli Associati, che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Almeno uno in caso di tre membri, due in caso di cinque membri, tre in caso di sette membri, cinque in caso di nove membri e sette in caso di undici membri dovranno essere eletti tra i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice Presidente, ove questi non siano designati direttamente dall'Assemblea al momento della nomina dei consiglieri. Può inoltre delegare parte delle sue funzioni ad uno o più Consiglieri Delegati.

L'incarico di membro del Consiglio Direttivo viene svolto a titolo gratuito, e coloro che ricoprono delle cariche all'interno dell'Associazione prestano la loro opera a titolo gratuito senza corrispettivo alcuno. Ai membri del Consiglio Direttivo compete in ogni caso il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto per legge o per statuto sia riservato all'Assemblea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, esso:

- delibera sulla ammissione ed esclusione degli Associati;
- delibera ad unanimità la nomina dei soci onorari
- amministra il patrimonio della Associazione;
- convoca l'Assemblea;

- determina l'ammontare delle quote e dei contributi previsti dal presente statuto, nonché delibera in merito alle modalità di pagamento;
- predispone il bilancio di esercizio, vigila sull'andamento delle finanze dell'Associazione e sulla vita associativa;
- conferisce ai singoli membri del Consiglio Direttivo eventuali incarichi operativi specifici, determinandone modalità e limiti.
- Il Consiglio Direttivo organizza ed attua tutte le iniziative che potranno riuscire favorevoli agli interessi della Associazione ed atte a conseguire lo scopo associativo e provvede ad attuare le delibere prese dall'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, su iniziativa dello stesso o di almeno due consiglieri, mediante convocazione personale, telefonica, fax, posta elettronica, o altro similare, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti. Il Consiglio Direttivo, riunito validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ciascuna riunione del Consiglio viene redatto il verbale, da trascrivere su apposito libro, a cura di un membro incaricato dal Presidente.
- I Consiglieri possono essere revocati per giusta causa. Costituisce sicuramente giusta causa qualunque azione od omissione che rechi un danno alla immagine della Associazione ed allo sviluppo delle attività poste in essere per il raggiungimento degli scopi associativi.
- Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o i più membri del Consiglio Direttivo, gli altri membri superstiti provvedono a sostituirli. I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.
- Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti.
- I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- Il Consiglio direttivo può nominare al proprio interno un segretario.
- Art. 9 Presidente e Vice-presidente
- Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.
- Il Presidente ed il Vice-presidente hanno, disgiuntamente tra loro, la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi per il compimento di ogni atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, ed in giudizio. Potranno essere conferite procure ad negotia.
- Art. 10 Collegio dei Revisori.
- Ai Revisori dei Conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione, da esercitare nelle forme previste dalla legge. Essi devono

redigere e presentare all'Assemblea dei Soci una Relazione relativa al bilancio annuale e relativi allegati predisposti dal Consiglio Direttivo.

Ai membri del Collegio spetta un compenso stabilito dall'Assemblea.

Art. 11 - Mezzi finanziari e risorse economiche

I mezzi finanziari e le risorse economiche dell'Associazione sono costituiti da:

- 1) quote di iscrizione;
- 2) quote associative annuali;
- 3) quote associative straordinarie;
- 4) erogazioni volontarie, lasciti, donazioni da Associati e da terzi;
- 5) corrispettivi specifici da parte degli Associati o di terzi;
- 6) contributi e sovvenzioni pubblici e privati;
- 7) proventi derivanti da attività connesse, da iniziative promozionali, da manifestazioni appositamente organizzate per la raccolta fondi;
- 8) corrispettivi derivanti da occasionali e marginali attività commerciali, produttive o di consulenza legate all'attività dell'associazione.

Le quote associative annuali sono destinate alla gestione dell'ente e alla realizzazione delle attività deliberate. Esse devono essere versate dagli Associati nei termini indicati al momento della richiesta.

Le quote associative straordinarie sono destinate a particolari finalità che si ritenga di perseguire nell'ambito dell'oggetto associativo.

Gli Associati usufruiscono gratuitamente dei servizi forniti dalla Associazione, tuttavia potranno essere loro richiesti corrispettivi a fronte di specifici servizi offerti nell'ambito di iniziative comprese nelle finalità istituzionali.

Le quote ed i corrispettivi di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) sono determinate dal Consiglio Direttivo.

Per coprire temporanee esigenze di liquidità gli Associati, o alcuni di essi, possono effettuare finanziamenti infruttiferi con obbligo di restituzione a favore dell'Associazione.

Art. 12 - Anno sociale

L'Anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13 - Bilancio annuale

Alla fine di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio annuale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.

I fondi disponibili in bilancio devono essere usati unicamente per la gestione dell'Associazione e per il perseguimento delle finalità statutarie.

L'Assemblea potrà deliberare, con la maggioranza prevista per le Assemblee Straordinarie, che il bilancio sia accompagnato da una Relazione del Consiglio Direttivo, con l'illustrazione dell'attività svolta dall'Associazione nell'anno sociale trascorso, nonché eventualmente da un Bilancio Preventivo per l'anno sociale seguente. La delibera avrà efficacia a partire dal bilancio relativo all'anno nel corso della quale viene presa.

In caso di esistenza del Collegio dei Revisori, il bilancio si completa con la loro Relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 14 - Patrimonio

Le entrate indicate all'articolo 12), nonché i beni mobili ed immobili con essi eventualmente acquistati, costituiscono il Fondo Associativo, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa.

I fondi liquidi sono depositati presso un istituto di credito su delibera del Consiglio Direttivo. Sono abilitati a firmare disposizioni sul conto corrente il Presidente ed il Vice Presidente, disgiuntamente.

Il Fondo Associativo, così come ogni elemento del patrimonio, può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, indicati nell'articolo 2).

Gli Associati o i loro eredi non possono chiedere la divisione del Fondo Associativo né pretenderne quota o pretendere alcunché dalla Associazione, in caso di recesso, esclusione, morte o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo, né hanno diritto alcuno sul Fondo Associativo.

Art. 15 - Regolamento

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere uno o più Regolamenti contenenti tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie od utili per il buon funzionamento dell'Associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, viene sottoposto per la sua approvazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 16 - Pubblicità degli atti

Tutti gli atti e i registri relativi all'attività dell'Associazione possono venire consultati da parte degli Associati presso la sede dell'Associazione.

Art. 17 - Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo Associativo residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

Effettuata la liquidazione, il patrimonio residuo della Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge, e salvo diversa destinazione da essa imposta.

Art. 18 - Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni, valgono le norme di legge relative alle associazioni non riconosciute.

Firmato Giulia Biagiotti, Firmato Olivia Turchi

Firmato Francesca Roberti, Firmato Eleonora Botticelli

Firmato Marco Del Panta Ridolfi, Firmato Vincenzo Fiorini

Firmato Gherardo Turchi

Firmato Giuseppe Petrina Notaio (sigillo)